



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n.8
del 30.04.2020 ore 17.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Alberto Carbone | P |
| 2 | Antonino Bailo | P |
| 3 | Claudio Barbieri | P |
| 4 | Marina Carrega | P |
| 5 | Giulia Marchioni | P |
| 6 | Simone Carosella | P |
| 7 | Daniela Zino | P |
| 8 | Adriano Florindo Ceva | P |
| 9 | Chiara Caviglione | P |
| 10 | Anna Maria Massone | P |
| 11 | Walter Zerbo | P |
| 12 | Francesco Tomaso Scaiola | P |
| 13 | Pasquale Vecchi | P |

Totale presenti 13

Totale assenti 0

La seduta è svolta in videoconferenza, su piattaforma Go To Meeting, secondo le modalità di cui al Decreto del Sindaco n.14 del 15 aprile 2020: *"Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art.73 del d.l.17 marzo 2020, n.18.Disciplina delle riunioni del Consiglio e della Giunta"*, adottato ai sensi dell'art.73 co 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. Sindaco e Segretario sono presenti in sede.

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Alberto Carbone dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. CC n.8 del 30.04.2020: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Relaziona l'Assessore Barbieri, come da intervento riportato nell'allegato B) alla presente.

Si apre quindi la discussione.

Il Consigliere **Vecchi** evidenzia che il nuovo servizio sta dando risultati positivi, però il regolamento che andiamo a discutere non rende idea di quanto si pagherà il servizio. Il Sistema deve essere premiante per i cittadini serravallesi, rispetto a quelli di altri Comuni dove non si è attivato il porta a porta.

Il Consigliere **Scaiola** chiede quali siano i dati della raccolta differenziata 2018. Il **Sindaco** e l'Assessore **Barbieri** indicano il 52%. **Scaiola** preannuncia quindi l'astensione poiché il regolamento è uno strumento che va a normare una situazione transitoria, di cui non si conoscono gli esiti definitivi. Inoltre, il testo esprime una visione non condivisa: la gente fatterà a fare la differenziata però non pagherà meno del 2019, con un meccanismo più punitivo che premiante, del tipo "se fai bene paghi come il 2019, se fai male pagherai di più".

Il Consigliere **Massone** evidenzia che il regolamento è poco chiaro e che non si possono fare i conti. Le formule sono poco decifrabili e forse incomplete. Come detto da **Scaiola**, l'impianto è punitivo, con margini di discrezionalità in favore del Gestore, sul quale non abbiamo alcun controllo. Ritiene che si sarebbe dovuto aspettare ancora. Segnala ancora che è esploso il problema delle utenze non domestiche, che sono state chiuse per mesi. Dichiara quindi il voto contrario.

Il Consigliere **Zerbo** preannuncia la presentazione di una serie di domande sul regolamento, che saranno presentate unitamente alla dichiarazione di voto per essere allegate al presente verbale (allegato c). Evidenzia che resta il problema degli abbandoni stradali e che bisogna creare un sistema premiante. In ultimo si sofferma sul problema degli esercizi chiusi.

L'Assessore **Barbieri** si dichiara favorevole alle premialità. L'impianto applicato nel bacino ha consentito sinora di tenere basse le utenze domestiche, si possono comunque analizzare adeguamenti. Aggiunge che si fanno studiando possibili agevolazioni e quali risorse attivare. C'è piena consapevolezza del problema. Descrive quindi i vantaggi derivanti dalla raccolta differenziata, inclusi i contributi ANCI-CONAI. Secondo le simulazioni, i nuclei familiari fino a quattro componenti dovrebbero mantenere la situazione precedente.

Il **Sindaco** si dichiara pienamente disponibile a valutare miglioramenti del testo, dopo averne testato l'applicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta elaborata dal Responsabile dell'Area entrate;

PRESO ATTO degli interventi suddetti;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- che il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, disciplinante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati*

ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, prevede quale requisito minimo per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti la determinazione del peso o del volume della quantità di rifiuto urbano residuo – RUR – conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, stabilendo i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto;

CONSIDERATO CHE l'attuale modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni, prevede un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti misurabile;

CONSIDERATO:

- che la Società Gestione Ambiente s.p.a., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato in questo Comune, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale;
- che tale misurazione puntuale della quantità di rifiuti è attuata in conformità al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017;

VISTO lo schema di Regolamento tipo per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR con deliberazione A.C. n. 13 del 18/07/2017 e successivamente rivisto dal Tavolo Tecnico costituito presso il medesimo Consorzio;

CONSIDERATO:

- che il modello di determinazione delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario dell'anno di riferimento, è basato sul modello e sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;
- che il D.P.R. n. 158/1999 dispone che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, applicando, qualora non fosse ancora possibile tale valutazione, un sistema presuntivo, prendendo a riferimento i nuclei familiari e i coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel medesimo decreto per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO CHE:

- si prevede, con il regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI applicata sino al 31/12/2019;
- che a seguito dell'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente s.p.a., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune;
- che la tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento approvato con il presente provvedimento è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base alla deliberazione dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) 31/10/2019, n. 443;

VISTI:

- l'art. 7 e l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", i quali attribuiscono ai Comuni potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, prevedendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi:
 - 15: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
 - 15-ter: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

VISTA la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti" nella parte in cui prevede che:

- l'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni – ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 – possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È

il caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria;

VISTO il Regolamento per l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con votazione, espressa per appello nominale

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Consiglieri presenti | n. 13 |
| Voti favorevoli | n. 9 |
| Voti contrari | n. 2, consiglieri Massone e Zerbo |
| Astenuti | n. 2, consiglieri Scaiola e Vecchi |

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di dare atto che:
 - il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 01/01/2020 e pertanto a decorrere da tale data è istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
 - la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente S.p.a, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
 - oltre all'invio al gestore dell'ultimo ruolo Tari aggiornato, dovrà essere istituito un opportuno flusso informativo tra l'Anagrafe del Comune e Gestione Ambiente, finalizzato a mettere in condizione il gestore di effettuare in modo corretto e puntuale tutte le attività, di aggiornamento inserimento e variazione delle utenze, propedeutiche all'emissione della Tariffa rifiuti corrispettiva.

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| Il Consigliere Anziano Antonino Bailo | Il Presidente Alberto Carbone | Il Segretario Comunale Angelo Lo Destro |
|--|----------------------------------|--|



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme di deliberazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:

dal 08.05.2020 al 22.05.2020

Li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Angelo Lo Destro)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Angelo Lo Destro)

ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 18.05.2020 essendo stata pubblicata a far data dal 08.05.2020

Li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Angelo Lo Destro)
